

Numero ____ / ____ e data ____ / ____ / ____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Normativa per gli Atti Consultivi

Adunanza di Sezione del 27 agosto 2009

NUMERO AFFARE 02775/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento;

CRITERI MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO E
DETERMINAZIONE DELLE INVALIDITÀ IN FAVORE
DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI
TALE MATRICE.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 24/07/2009 con la quale il Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento ha chiesto il parere del Consiglio
di Stato sul quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Giovanni de Cesare;

Premesso:

L'Amministrazione riferisce che il regolamento adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, lett. b, della legge n. 400 del 1988, ha il fine di attuare ed integrare l'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2004 n. 206.

L'articolo 6 della citata legge infatti non ha fornito alcun criterio né per la definizione né per la quantificazione del danno biologico che peraltro era già entrato tra le competenze valutative delle Commissioni mediche (v. art. 5, DPR n. 243 del 2006 in materia di provvidenze alle vittime del dovere).

L'Amministrazione tiene a far presente che la Corte costituzionale ha individuato per la prima volta il fondamento del danno biologico nella necessità di tutelare il bene salute costituzionalmente garantito (sent. n. 184 del 30 giugno del 1986 e successiva sentenza n. 372/1994).

Inoltre viene riferito che il legislatore ancora in seguito ha fornito una nozione di danno biologico nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Infine, per ultima la Corte di cassazione nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, ha riaffermato questo principio, nel quadro di una completa e approfondita ricostruzione della nozione di danno.

Il regolamento dà quindi attuazione alla norma dell'articolo 6 della predetta legge n. 206 del 2004 e si compone di 6 articoli:

il primo articolo riguarda le definizioni di danno biologico, danno morale, aggravamento fisico;

l'articolo 2 concerne le disposizioni generali;

l'articolo 5 riguarda i criteri medico legali per la valutazione della invalidità permanente;

l'articolo 4 riguarda i criteri medico legali per la rivalutazione della invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale;

gli articoli 5 e 6 riguardano le disposizioni transitorie e le disposizioni finali.

Il regolamento ha avuto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato.

Considerato:

Il Collegio, nell'apprezzare quanto riferito dall'Amministrazione nella sua ampia e puntuale relazione riferentesi alle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, chiede nel fornire parere favorevole, alla cortesia dell'Amministrazione referente di porre attenzione alle seguenti osservazioni:

all'articolo 1, lettera a) (nozione di danno biologico), si fa rinvio alle definizioni di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle assicurazioni private, sarebbe opportuno porre in chiaro le disposizioni del citato decreto legislativo;

all'articolo 2, sembrerebbe ultroneo il comma 1 concernente la valutazione della percentuale di invalidità espressa in percentuale unica in quanto ripetitiva dell'articolo 6, comma 1 della legge 5 agosto 2004 n. 206;

infine all'articolo 2, comma 2, il prevedere che gli accertamenti sanitari siano effettuati dalla competente Commissione medico ospedaliera della sanità militare o dalle apposite Commissioni sanitarie di nomina consolare è superfluo, perché previsto già dalla legge.


P.Q.M.

Si esprime parere favorevole all'ulteriore iter del regolamento.

L'ESTENSORE
Giovanni de Cesare



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO
TASSITO FELI

